



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CASSINO  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace di CASSINO, Dott. PAOLA PAGLIARELLA, nella causa civile R.G. n. / 2021

**vertente tra**

(CF ) -nato a Cassino (FR) il ,  
ivi residente alla Via elett.te dom.to in Cassino (FR), Piazza San  
Benedetto N. 4, presso lo studio degli Avv.ti Alberto Scerbo e Pier Luigi Piscitelli dai quali è  
appresentato e difeso, giusta procura in calce dell'atto di citazione,

**ATTORE**

**CONTRO**

ASTRAL – Azienda Stradale Lazio S.p.a., con sede in Roma Via del Pescaccio n. 96/98 in  
persona legale rapp.te p.t. Ing. Antonio Mallano, rapp.ta e difesa dall'avv. ,  
in virtù di delega apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta e contestuale istanza  
di autorizzazione alla chiamata di terzo

**CONVENUTA**

**NONCHÉ**

DSBA S.R.L., (P.Iva 11140321008), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente  
domiciliato presso la sede legale sita in Roma alla via Zoe Fontana n. 220 Edificio B/2

**TERZO CHIAMATO IN CAUSA CONTUMACE**

Avente ad oggetto: risarcimento danni,

Riservata la decisione all'udienza del 18.07.2024, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti trascritte come in atti.

### **RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

In virtù della riforma del processo civile intervenuta con la legge 18.06.2009 n. 69 che ha modificato, tra l'altro l'art. 132 n. 4 c.p.c. unitamente al correlato art. 118 disp. att. c.p.c., si procederà immediatamente alla disamina delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione.

Con atto di citazione notificato, in data 03.03.2021 l'istante conveniva in giudizio, innanzi Codesto Ufficio Giudiziario, la soc. Astral – Azienda Stradale Lazio S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al fine di ottenere il ristoro dei danni subiti dal veicolo di sua proprietà, Audi A3 tg. a causa dell'evento occorso il giorno 12.01.2021, alle ore 03.27 circa, in Cassino (FR) via S.P. 76 dei Santi, nei pressi del “Ristorante Angione”. Esponeva l'attore che alla del veicolo Audi A3 tg. mentre percorreva, a moderata andatura, la Via S.P. 76 dei Santi, veniva danneggiato a causa e per l'effetto dell'impatto con una buca presente sul manto stradale, resa particolarmente pericolosa in quanto non visibile né segnalata né evitabile, che si veniva improvvisamente a presentare al momento del passaggio. A seguito di ciò il conducente l'Audi A3 tg. dopo aver impattato con la parte anteriore destra la suddetta buca stradale, perdeva il controllo della vettura, che finiva la propria corsa contro un muretto adiacente la sede stradale. A causa del sinistro il veicolo di proprietà del sig. , riportava danni alla parte anteriore e laterale destra, alla carrozzeria ed alla meccanica, come da preventivo e perizia depositata in atti. Sul luogo del sinistro intervenivano i carabinieri della Legione Carabinieri Lazio, Comando di Cassino, che redigevano verbale di sopralluogo. Con comunicazione PEC in data 19.01.2021 era avanzata formale richiesta di risarcimento danni nei confronti della soc. Astral – Azienda Stradale Lazio S.p.a., la quale non formulava alcuna offerta risarcitoria. Costituitasi in giudizio la convenuta chiedeva di chiamare in causa la DSBA srl cui Astral concedeva in appalto il servizio di sorveglianza stradale reperibilità H 24 e pronto intervento ...lavori di manutenzione ordinaria

sulla viabilità di competenza di “ Astral” per il lotto nel quale è ricompresa la SP n. 76. La terza chiamata in causa DSBA srl non si costituiva in giudizio pertanto all’udienza del 26.05.2022 era dichiarata contumace. Esaurita l’istruttoria nel corso della quale era ammessa prova testimoniale, e disposta la CTU tecnica, sulle conclusioni precisate in epigrafe il giudice tratteneva la causa in decisione. La domanda viene accolta, per i motivi di seguito indicati:

Innanzitutto è opportuno precisare che vi è stata un’evoluzione della giurisprudenza circa la presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia di cui all’art. 2051 c.c. che secondo parte della giurisprudenza di legittimità non si applica agli enti pubblici per danni subiti dagli utenti di beni demaniali (nella specie del demanio stradale) ogni qual volta su detti beni non sia possibile esercitare la custodia, intesa quale potere di fatto sulla stessa (a causa della estensione delle strade al di fuori del perimetro urbano comunale delimitato dallo stesso comune). Inoltre, “la responsabilità da cose in custodia è fondata sulla presunzione di colpa del soggetto che esercita il potere di disponibilità materiale della cosa, pur non dotata di specifica pericolosità; e tale presunzione può essere vinta solo attraverso la prova positiva che il danno è ascrivibile al fortuito. “ (Tribunale Milano 17 maggio 1985). Di conseguenza, ove non sia applicabile l’anzidetta disciplina codicistica, l’ente pubblico risponde dei danni subiti dall’utente su detti beni secondo la regola generale del *neminem laedere* dettata dall’art. 2043 c.c. che non prevede alcuna limitazione della responsabilità della P.A. per comportamento colposo nella ipotesi di insidia o trabocchetto. Anche se la giurisprudenza più recente ha affermato che: “la responsabilità dell’ente tenuto alla manutenzione della strada de quo ricade sotto la disciplina dell’art. 2051 c.c. in virtù della recente giurisprudenza della Corte di legittimità (sentenza 6 luglio 2006 n. 15384) nonché di quella di merito secondo cui:” La responsabilità della Pa per i danni subiti dagli utenti in conseguenza della presenza sul manto stradale di insidie o trabocchetti è riconducibile alla particolare previsione di cui all’articolo 2051 del C.c. anche nel caso in cui, come succede per le strade pubbliche, il bene patrimoniale o demaniale da cui sia originato l’evento dannoso risulti adibito all’uso generale o si presenti di notevole estensione (Tribunale di Benevento, 11.05.2009 n. 1059 Giudice Romano);Può ritenersi che il presente giudizio rientri nella fattispecie del danno cagionato da fatto illecito ex art. 2043 di cui l’Astral s.p.a deve rispondere per fatto proprio, quale soggetto tenuto alla manutenzione del tratto

stradale di cui trattasi e resta a carico del danneggiato l'onere di provare l'insidia che presentava il manto stradale sul quale assume essersi verificato l'incidente.

In punto di fatto, è stato accertato che in data 12.01.2021 alle ore 03,27 circa il sig.

, mentre percorreva la S.P. 76 dei Santi in Cassino, alla guida della propria autovettura, Audi A3 tg. DS987NR con direzione Sant'Apollinare – Cassino giunto nei pressi del “Ristorante Angione” si imbatteva in una buca presente sul manto stradale. A seguito del sinistro l'autovettura riportava danni alla parte anteriore laterale destra alla carrozzeria, oltre a danni meccanici per la somma di E 3.738,34, come da preventivo allegato.

La dinamica del sinistro era ricostruita nel corso del giudizio sulla base delle dichiarazioni testimoniali rese dai testimoni Brig. Capo e App.s. rese all'udienza del 23.03.2023, i quali oltre a confermare la dinamica del sinistro come descritta nel verbale di sopralluogo affermavano il primo: “A causa dell'impatto con la buca

perdeva il controllo della propria vettura e finiva la corsa sul muretto al termine della strada. Il teste riconosceva le foto mostrate raffiguranti l'auto e i danni da questa riportati nella parte anteriore e laterale destra e al cerchio in lega anteriore destro e la buca che in quanto era un periodo piovoso non era visibile né vi era segnaletica di nessun tipo circa la presenza della buca”. All'udienza de 21.09.2023 era esaminato il teste il quale oltre a confermare la relazione di servizio affermava: “la buca era all'interno della carreggiata –era piena di acqua piovana per la pioggia in essere e non si vedeva. .. era di notte. L'attore depositava in atti verbale di sopralluogo per danneggiamento autovettura dei Carabinieri della Compagnia di Cassino sezione Radiomobile dal quale si evince che in data 12.01.2021 alle ore 6,20 a seguito di segnalazione era effettuato sopralluogo in Via S.P. 76 Dei Santi , altezza Ristorante Angione poiché il veicolo aveva subito danni a causa di una buca presente sul manto stradale. Giunti sul posto e identificato il conducente dell'autovettura i Carabinieri constatavano la presenza di una buca del diametro di circa 60x60 e profonda 15 cm. Dall'istruttoria deve ritenersi provata la responsabilità dell'ente convenuto. Secondo la giurisprudenza di legittimità, in materia di responsabilità aquiliana, si richiede che l'attore dimostri entrambi i requisiti dell'insidia – la contemporanea sua invisibilità ed imprevedibilità e dall'altro valutare l'effettiva sussistenza di entrambi i medesimi alla luce del criterio

dell'ordinaria diligenza nell'utilizzo della strada stessa da parte dell'utente. Si rileva che nel caso in esame sussistono certamente i requisiti suindicati della invisibilità ed imprevedibilità dell'insidia, peraltro, confermati dai testimoni escussi che hanno affermato: "... La buca non era segnalata né visibile ed era larga circa 60x60 ed invadeva la carreggiata". Per orientamento costante della Corte di legittimità: "L'affidamento della manutenzione stradale in appalto alle singole imprese non esclude la sorveglianza ed il controllo da parte del Comune con esclusiva responsabilità dell'impresa appaltatrice. Infatti, il contratto d'appalto per la manutenzione delle strade costituisce soltanto lo strumento tecnico - giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale del Comune di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà. Pertanto, nel caso in cui non vi sia stato, come nel caso di specie, il totale (ma soltanto parziale) trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sulla res, l'ente proprietario continua a rispondere come custode, atteso che deve continuare ad esercitare sull'opera l'opportuna vigilanza e i necessari controlli. (Cassazione Civile, sez. III, sentenza 19/02/2013 n° 4039). Quanto, alla domanda di garanzia spiegata da Astral spa nei confronti della DSBA srl la stessa va accolta per i motivi di seguito spiegati.

Essendosi ravvisata la causa del sinistro nella presenza di una buca apertasi sul manto stradale non segnalata dalla società appaltatrice in virtù del contratto di appalto suindicato, l'obbligo di verifica della esecuzione del contratto riguardo la regolarità della esecuzione dei lavori e di adozione degli opportuni accorgimenti, pacificamente riguardante le cautele da assumere durante l'esecuzione dei lavori, è pacifico che dovesse far carico alla committente. Invero per orientamento costante della Corte di legittimità "tenuto anche conto che la causa petendi risulta fondata sulla responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c., per colpa in eligendo quanto alla scelta dell'appaltatore, né risulta che l'appaltatore fosse un 'nudus minister'; sotto quest'ultimo profilo occorre infatti ricordare il principio costantemente affermato da questa Corte secondo il quale l'autonomia dell'appaltatore comporta che, di regola, questi deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall'esecuzione dell'opera; una corresponsabilità del committente può configurarsi in caso di specifica violazione di regole di cautela nascenti ex art. 2043 cod. civ., ovvero in caso di riferibilità dell'evento al committente stesso per colpa in eligendo per essere stata affidata l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea ovvero

quando l'appaltatore i base a patti contrattuali sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente ed abbia agito quale nudus minister attuando specifiche direttive direttamente impartite dal committente o da un suo rappresentante' (v. ex multis Cass. 12/2/1997 n. 1284r Cass. 19/4/2006 n. 9065; Cass. 23/4/2008 n. 10588, Cass. 27/5/2011 n. 11757; Cass. 5/12/2011 n. 26002). (Cass., Sez. II Civile - Sentenza 19 luglio 2012, n.12476). Astral spa, quale ente proprietario della strada, è responsabile della sua sicurezza, manutenzione e custodia, nonché è responsabile la società appaltatrice dell'esecuzione dei lavori oggetto del contratto di appalto suindicato all'epoca del sinistro. Invero, è provato che il conducente del veicolo abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno. non sono emersi, invece, profili di colpa del sig. Evangelista Fabio nella produzione del danno.

Venendo ora alla determinazione della misura del danno, ha subito un danno patrimoniale, quantificato in € 3.738,34 Iva compresa come da preventivo rilasciato dalla . Quanto alla prova del quantum debeatur, secondo la più autorevole dottrina e la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, non è sufficiente produrre un preventivo dei danni, essendo necessario dimostrare in concreto di aver sostenuto l'onere di spesa o almeno che questo è il costo di mercato della riparazione necessaria ( Cass. 28 febbraio 1975, n.398).

Nell'espletata C.T.U. tecnica il Per. Ind.le dopo aver affermato che:" i pezzi preventivati dalla Carrozzeria , sono stati parzialmente necessari per il ripristino della piena e perfetta efficienza del veicolo Audi A3 recante targa , nonché applicando all'importo della voce "Ricambi", come esposto, fermo il resto delle voci, il coefficiente o percentuale di deprezzamento sui ricambi della meccanica, pre cui si andrà a determinare di conseguenza un coefficiente riferito ad una percentuale pari a meno 50%". concludeva affermando che:" la stima per la riparazione del veicolo Audi A3, di proprietà di

risulta ragionevolmente di € 1.038,00 + IVA al 22%." Quanto al tempo necessario per la riparazione" risulta direi di h. 2 di mano d'opera di meccanica e di h. 16 di carrozzeria, fermo tecnico alla luce di quanto emerso, h 18 di M.O., sarà di giorni 2,2." Pertanto, il danno va liquidato in relazione al costo delle riparazioni necessarie che secondo le risultanze istruttorie ( ctu tecnica), stimasi equo liquidare nella somma di E1.038,00, IVA esclusa, stante la mancata

prova del relativo esborso. Per quanto concerne la richiesta di danno da fermo tecnico, tale voce di danno era indicata dal ctu giorni 2,2.. Sul punto la stessa Suprema Corte e la giurisprudenza di merito ritengono che “ il danno da fermo tecnico deve essere risarcito anche in via equitativa, a prescindere e indipendentemente da una prova specifica, in difetto di elementi di prova contraria”. ( Cass. 28 agosto 1978, n.4009).

Pertanto detta voce di danno viene liquidata equitativamente in E 125,00 (E 50,00 al giorno X due giorni, 2 ). Pertanto il danno totale ammonta a 1.163,00 ( 1.038.00 + 125,00) Iva esclusa oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla del sinistro (12.01.2021) al saldo.

Stante la domanda di manleva formulata dalla convenuta Astral spa, volta alla condanna della terza chiamata in causa al diretto risarcimento in favore dell'attrice ovvero a manlevare l'Ente concludente di quanto fosse tenuto a corrispondere all'attrice, ritiene il Giudice la stessa meritevole di accoglimento.

Le spese processuali seguono la soccombenza vanno, pertanto, poste a carico dell'Astral spa e liquidate come in dispositivo in favore degli avv.ti Alberto Scerbo e Pier Luigi Piscitelli dichiaratisi antistatari, mentre, vanno interamente compensate le spese processuali tra l'attore e la terza chiamata Dsba s.r.l.. Quest'ultima va condannata alla rifusione delle spese processuali in favore dell'Astral spa , nella misura liquidata in dispositivo.

Le spese della C.T.U. tecnica vanno poste definitivamente a carico della convenuta Astral s.p.a., e la terza chiamata Dsba s.r.l.. DSBA, in persona dei leg. rapp.ti p.t. va condannata alla rifusione delle spese della ctu in favore di Astral s.p.a., nella misura liquidata con decreto emesso in pari data delle presente sentenza, pari ad E E494,23, oltre IVA ed oneri previsti per legge.

### **P.Q.M.**

Definendo il giudizio promosso da Evangelista Fabio nei confronti di Astral s.p.a., in persona del legale rapp.te p.t, Dsba srl, in persona del leg. rapp.te p.t. ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- previo accertamento che Astral spa in persona del legale rapp.te p.t., e la terza chiamata Dsba s.r.l. in persona del legale rapp.te p.t. devono ritenersi responsabili del sinistro verificatosi in data in data 12.01.2021 sulla S.P. 76 Dei Santi con direzione di

marcia Sant'Apollinare – Cassino nel territorio del Comune di Cassino, in cui restava coinvolto il veicolo di proprietà dell'attore, condotta dal medesimo, per l'effetto, condanna la predetta convenuta Astral spa in persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento del danno, in favore di \_\_\_\_\_, liquidato in complessive E 1.163,00, oltre alla corresponsione sulla detta somma degli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento (12.01.2021) e fino al dì dell'effettivo soddisfo;

- accoglie la domanda di manleva spiegata dalla convenuta Astral spa nei confronti della terza chiamata in causa Dsba s.r.l. in persona del legale rapp.te p.t., per l'effetto, condanna la stessa alla refusione dell'ammontare dallo stesso Astral spa pagato in favore dell'attore in occasione del sinistro per cui è causa, oltre gli interessi e le spese;
- condanna la convenuta Astral spa in persona del legale rapp.te p.t., alla rifusione delle spese processuali, in favore avv.ti Alberto Scerbo e Pier Luigi Piscitelli dichiaratisi antistatari, liquidate in complessive € 771,30 di cui € 138,30 per spese, € 633,00 per compensi, oltre 15% rimb. spese forfettarie, IVA e C.P.A. come per legge;
- condanna la Dsba s.r.l. in persona del legale rapp.te p.t. alla rifusione delle spese processuali in favore dell'Astral spa in persona del legale rapp.te p.t. liquidate in complessive € 771,30 di cui € 138,30 per spese, € 633,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese forfettarie, IVA e C.P.A. come per legge;
- pone definitivamente a carico dell' Astral spa in persona del legale rapp.te p.t., le spese della C.T.U. tecnica liquidate come da separato decreto di liquidazione emesso in pari data della presente sentenza nella misura di E494,23, oltre IVA e accessori di legge
- condanna la Dsba s.r.l. in persona del legale rapp.te p.t. alla rifusione delle spese della C.T.U. in favore dell'Astral spa in persona del legale rapp.te p.t. liquidate come da separato decreto di liquidazione emesso in pari data della presente sentenza nella misura di E 494,23, oltre IVA e accessori di legge;
- compensa interamente le spese processuali tra l'attore e la terza chiamata Dsba s.r.l.

Così deciso in CASSINO il 12-07-2025



***Il Giudice di Pace***

Dott. PAOLA PAGLIARELLA